



Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

ORIGINALE

ORDINANZA N. 26 del 17-11-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI GESTIONE MERCATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REDATTO AI SENSI DEL PUNTO A4 DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2020 N. 216.

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;
- il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».», con relativi protocolli allegati;

- il protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;
- la circolare della Questura di Ferrara n. 1337/A.4.2020/Gab. Del 4 novembre 2020 recante “ Gestione dei mercati della Provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-19”;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020 n. 216;

Rilevato:

- che l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020 n. 216 al punto a4 recita: “ *E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti*”, con elencate le condizioni minime da rispettare;

Considerato:

- che occorre definire un apposito piano per lo svolgimento in assoluta sicurezza dell’attività mercatale su suolo pubblico per tutto il territorio comunale al fine del rispetto delle condizioni atte al contenimento e alla riduzione della diffusione del virus Covid-19, anche nel rispetto delle prescrizioni degli atti statali e regionali emanati;

Dato atto che le aree mercatali e le rispettive giornate di svolgimento a cui la presente ordinanza fa riferimento, in conformità al "Regolamento comunale per la disciplina dei mercati" approvato con D.C.C. n. 4/2004, come modificato ed integrato con D.C.C. n. 52/2011 e alle Ordinanze Sindacali n. 02/2004 del 04.02.2004 e n. 24/2020 del 17.09.2020, sono attualmente le seguenti:

- 1) Mercato di Poggio Renatico Capoluogo: P.zza del Popolo e Via Roma - mercoledì 06.30-14.00;
- 2) Mercato di Coronella: P.zza della Libertà – sabato/mercoledì 06.30-14.00 con posteggio isolato;
- 3) Mercato di Gallo: P.zza 4 novembre - martedì 06.30-14.00 con posteggio isolato

Visto il Piano di Gestione Mercati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 allegato alla presente ordinanza, redatto dal competente Servizio Comunale - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) - nel rispetto degli atti normativi citati e degli specifici protocolli in materia, composto da 4 punti principali e relativi sottopunti;

Precisato che, come prevede il Piano:

- la Polizia Locale, durante il proprio orario di servizio, effettuerà controlli e vigilanza a garanzia del rispetto dei contenuti della presente Ordinanza;
- qualora vengono ravvisate difformità o mancato rispetto delle condizioni previste dal presente atto, verrà disposta la sospensione temporanea dell’attività, qualora sia possibile il ristabilirsi celermente delle condizioni di sicurezza ovvero, la sospensione dell’attività per l’intera giornata qualora non siano ripristinabili le condizioni di sicurezza.

Considerato:

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione epidemiologica;
- che per quanto non espressamente richiamato nella presente si dovrà fare riferimento al "Regolamento comunale per la disciplina dei mercati" approvato con D.C.C. n. 4/2004, come modificato ed integrato con

D.C.C. n. 52/2011 e alle Ordinanze Sindacali n. 02/2004 del 04.02.2004 e n. 24/2020 del 17.09.2020, se non in contrasto con atti normativi relativi all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti:

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3 del Decreto-Legge n. 19/2020, convertito nella L. 35/2020;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei mercati approvato con D.C.C. n. 4/2004, come modificato ed integrato con D.C.C. n. 52/2011;
- le Ordinanze Sindacali n. 02/2004 del 04.02.2004 e n. 24/2020 del 17.09.2020;

ORDINA

- che, a far data **dal 17 Novembre 2020** e sino a revoca esplicita della presente o provvedimenti di ordini superiori che prevedono la modifica dello svolgimento di tale attività, l'effettuazione dei mercati del territorio comunale, avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nel Piano di Gestione Mercati allegato alla presente Ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell'attività mercatale;
- al Comandante Polizia Locale l'attività di vigilanza;
- al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, da cui dipende il SUAP, di adottare eventuali provvedimenti di sospensione delle attività in via temporanea o per l'intera giornata di mercato, qualora non vengano rispettate le condizioni di sicurezza di cui al presente provvedimento;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- al Corpo di Polizia Locale e alla locale Stazione di Carabinieri competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- ai commercianti operatori dei mercati nel territorio del Comune di Poggio Renatico;
- al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio ed al Responsabile dell'Area LL.PP., per le rispettive competenze gestionali e logistiche;
- al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
- al Signor Questore della Provincia di Ferrara;

AVVERTE

- La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33;
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 - 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
 - 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

ALLEGATI:

- Piano di Gestione dei mercati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Garuti Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa